

COMUNE DI NICOTERA

(VV)

Città della Dieta Mediterranea



STATUTO COMUNALE

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 05/05/2021, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 05/07/2022)

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI E PROFILI ISTITUZIONALI

CAPO I - LA COMUNITÀ' L'ORDINAMENTO GIURIDICO

- ART. 1 - L'AUTONOMIA COMUNALE.
- ART. 2 - OBIETTIVI E FINALITA' DELL'ATTIVITA' COMUNALE
- ART. 3 - CRITERI E METODI DELL'AZIONE COMUNALE
- ART. 4 - LO STATUTO COMUNALE.
- ART. 5 - FESTA DELLO STATUTO COMUNALE.
- ART. 6 - I REGOLAMENTI COMUNALI.

CAPO II- ELEMENTI COSTITUTIVI

- ART. 7 - TERRITORIO COMUNALE.
- ART. 8 - ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DEL COMUNE.
- ART. 9 - SEDE COMUNALE, STEMMA COMUNALE, GONFALONE, INNO.
- ART. 10 - ALBO D'ORO E CITTADINANZA ONORARIA.

TITOLO II - GLI ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

- ART. 11 - IL CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 12 - CONSIGLIO COMUNALE APERTO.
- ART. 13 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
- ART. 14 - VICE PRESIDENTI.
- ART. 15 - UFFICIO DI PRESIDENZA.
- ART. 16 - PROGRAMMAZIONE CONSILIARE.
- ART. 17 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE.
- ART. 18 - MAGGIORANZE SPECIALI.
- ART. 19 - CONSIGLIERI COMUNALI
- ART. 20 - GRUPPI CONSILIARI.
- ART. 21 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.
- ART. 22 - COMMISSIONI SPECIALI.

TITOLO III - GLI ORGANI DEL COMUNE: GIUNTA E SINDACO

CAPO I -LA GIUNTA

- ART. 23 - LA GIUNTA.

CAPO II - IL SINDACO.

- ART. 24 - IL SINDACO.
- ART. 25 - VICE SINDACO.
- ART. 26 - UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.
- ART. 27 - COMMISSIONI DI SUPPORTO DELLA GIUNTA.

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DIRIGENZA, PERSONALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

- ART. 28 - PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE.
- ART. 29 - PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA.

CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE.

- ART. 30 - IL SEGRETARIO COMUNALE.

CAPO III DIRIGENZA.

- ART. 31 - DIRIGENTI.
- ART. 32 - CONFERIMENTO RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE.

ART. 33 - INDIVIDUAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

TITOLO V - ORDINAMENTO DEI SERVIZI.

CAPO I CARATTERISTICHE GENERALI.

ART. 34 - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.

ART. 35 - GESTIONE DEI SERVIZI E CONTROLLO.

ART. 36 - SCELTA DELLE FORME GESTIONALI DEI SERVIZI PUBBLICI.

ART. 37 - CARTA DEI SERVIZI PUBBLICI.

CAPO III - LE MODALITÀ E L'ASSETTO DI GESTIONE.

ART. 38 - CONVENZIONI, UNIONE DEI COMUNI E FUSIONI.

ART. 39 - ISTITUZIONI, AZIENDE SPECIALI, CONSORZI, SOCIETÀ' PER AZIONI E SOCIETÀ' A RESPONSABILITÀ LIMITATA.

ART. 40 - CONCESSIONE A TERZI.

CAPO IV - NOMINE DEGLI AMMINISTRATORI.

ART. 41 - DESIGNAZIONE E REQUISITI.

TITOLO VI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - IL PROCEDIMENTO.

ART. 42 - PRINCIPI PROCEDURALI.

ART. 43 - SVOLGIMENTO.

ART. 44 - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI.

ART. 45 - RESPONSABILE.

ART. 46 - PROCEDURE INTERNE.

CAPO II - EFFICACIA, PUBBLICITÀ, ACCESSO AGLI ATTI.

ART. 47 - EFFICACIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

ART. 48 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELL'ATTIVITÀ COMUNALE.

ART. 49 - ACCESSO AGLI ATTI E PARTECIPAZIONI.

ART. 50 - UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO.

TITOLO VII - FINANZA, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ.

CAPO I - DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA LOCALE E DEL BILANCIO.

ART. 51 - ORDINAMENTO.

ART. 52 - BILANCIO PARTECIPATO.

TITOLO VIII - LA PARTECIPAZIONE.

CAPO I - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO.

ART. 53 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE E VOLONTARIATO.

ART. 54 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

CAPO II - GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE.

ART. 55 - STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE.

ART. 56 - ISTANZA.

ART. 57 - PROPOSTE E PETIZIONI.

ART. 58 - CONSULTAZIONI

ART. 59 - UDIENZE CONOSCITIVE.

ART. 60 - ISRUTTORIA PUBBLICA.

ART. 61 - ASSEMBLEA CIVICA.

ART. 62 - REFERENDUM CONSULTIVO.

ART. 63 - LIMITI E MATERIE DEL REFERENDUM.

CAPO III - GLI ORGANISMI CIVICI.

ART. 64 - ORGANISMI CIVICI.

ART. 65 - FORUM CIVICO DELLE ASSOCIAZIONI.

ART. 66 - OSSERVATORIO COMUNALE SULL'AMBIENT

ART. 67 -OSSERVATORIO COMUNALE LEGALITA' E SICUREZZA.

ART. 68 - CORPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.

ART. 69 - CORPO COMUNALE DEGLI ASSISTENTI CIVICI.

ART. 70 - MEDIATORE CIVICO.

CAPO IV- GLI ORGANISMI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE.

ART. 71 - ORGANISMI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE.

ART. 72 - CONSIGLI DI COMUNITA'.

ART. 73 - CONSIGLI DI QUARTIERE.

ART. 74 - CONSULTA COMUNALE DEL COMMERCIO.

ART. 75 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI.

ART. 76 - CONSULTA COMUNALE GIOVANILE.

ART. 77 - CONSIGLIERI STUDENTESCHI AGGIUNTI.

ART. 78 - CONSULTA COMUNALE DEGLI STRANIERI.

ART. 79 - CONSULTA COMUNALE DELL'EMIGRAZIONE.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 80- NORME IN VIGORE E ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

TITOLO I - PRINCIPI E PROFILI ISTITUZIONALI

CAPO I - LA COMUNITA' L'ORDINAMENTO GIURIDICO.

ART. 1 - L'AUTONOMIA COMUNALE.

1. Il Comune di Nicotera è un Ente locale autonomo, che nell'ambito dei principi della Costituzione e delle Leggi della Repubblica, che fa propri, assume la piena e generale rappresentanza della propria comunità, esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri Enti, disciplina la propria organizzazione, secondo principi e indirizzi fissati dalle leggi e dal presente Statuto.
2. Il Comune rappresenta la collettività, costituita da tutti i cittadini che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo economico, culturale e sociale, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica.
3. La collettività esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e attraverso gli istituti e gli organismi di partecipazione popolare, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali e indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali, il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà verticale e svolge le proprie funzioni, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate grazie all'autonoma iniziativa dei cittadini, delle loro formazioni sociali e culturali e degli organismi di partecipazione popolare.

ART. 2 - OBIETTIVI E FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ COMUNALE.

1. Il Comune, nell'ambito delle sue prerogative:
 - a) considera la tutela dei diritti della persona, principio fondamentale della propria azione, ne favorisce l'esercizio ed informa la sua attività ai valori della partecipazione popolare;
 - b) attua, ogni iniziativa ritenuta utile per affermare in maniera costante, duratura e uniforme, il rispetto del principio di legalità, per prevenire quelle situazioni di disagio sociale che favoriscono l'illegalità e per combattere la sottocultura criminale e mafiosa, in ogni sua forma o espressione;
 - c) riconosce che la sicurezza dei propri cittadini è uno degli elementi fondanti del patto sociale che intercorre tra i cittadini stessi e gli organi di governo municipale e attua ogni azione e iniziativa utile, atta a garantire la sicurezza dei cittadini, del territorio e la vivibilità dei nuclei urbani della città;
 - d) riconosce e persegue la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche, presenti nel proprio territorio, con l'obiettivo di garantire alla collettività una migliore qualità della vita, promuove interventi di risanamento ambientale, e attua tutte le misure utili a contrastare l'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, del suolo, delle acque, delle coste e del mare;
 - e) promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti abitativi e produttivi, promuove interventi di riqualificazione urbana, privilegia il recupero del patrimonio edilizio esistente e presta particolare attenzione alla salvaguardia dei centri storici;
 - f) condivide la piena e libera fruizione dei beni comuni, orientando la sua azione al raggiungimento, nelle varie modalità di fruizione pubblica dei servizi essenziali, delle condizioni atte a garantire la vita e la salute delle persone e la tutela dell'ambiente per le generazioni future;
 - g) riconosce nel lavoro, il principale strumento idoneo all'avanzamento sociale, morale e civile dei suoi cittadini, promuove ogni iniziativa ritenuta utile alla salvaguardia dell'occupazione e alla creazione di nuove occasioni occupazionali e agevola l'associazionismo cooperativo e consortile;
 - h) favorisce la realizzazione di politiche di sviluppo e crescita, secondo le possibilità e la vocazione del proprio territorio, attua ogni iniziativa alla tutela e alla promozione del sistema produttivo locale, anche attraverso iniziative di promozione delle risorse e delle attrattive del territorio stesso;
 - i) riconosce nel turismo e nelle attività ad esso complementari, una componente essenziale del proprio sviluppo e della propria crescita economica e sociale, nel quadro di modelli che privilegino uno stretto rapporto con il proprio territorio e una interazione tra bellezze naturali e paesaggistiche, beni culturali e gastronomia, promuove nuove forme di turismo stesso, quali appunto quello eco-compatibile, sociale, culturale, religioso ed enogastronomico;
 - j) attua iniziative che potenzino il sistema delle imprese, promuove lo sviluppo dell'artigianato, a iniziare da quello tradizionale, tutela e promuove il mondo rurale e il comparto agricolo locale, stimolando le produzioni di qualità e adotta, misure a favore del comparto commerciale locale, ritenendolo segmento produttivo essenziale del circuito socio-economico cittadino;
 - k) attua, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni, ogni azione ritenuta utile ai fini dello sviluppo del sistema educativo, formativo e scolastico cittadino e dell'avanzamento culturale, educativo e formativo degli alunni, predispone e attua interventi volti al monitoraggio, al miglioramento e alla messa in sicurezza delle strutture scolastiche cittadine e promuove infine, azioni per sostenere gli alunni stessi e in modo particolare, i più meritevoli e capaci, nei loro percorsi di crescita culturale e sociale;

l) promuove, ogni azione ritenuta utile, ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico, monumentale, architettonico, culturale, religioso, del folklore, archivistico e librario e per garantire alla cittadinanza, il diritto alla piena fruizione del medesimo, promuovendo e tutelando infine, ogni espressione culturale;

m) promuove e attua, ogni iniziativa ritenuta utile, ai fini del pieno inserimento dei giovani nella vita sociale, culturale e economica della città, educandoli al rispetto delle istituzioni, al senso dello Stato, all'impegno politico e sociale, all'amore verso la propria comunità e alla legalità e promuove iniziative miranti a educare i giovani stessi, al concetto di solidarietà generazionale nei confronti degli anziani;

n) riconosce l'importanza della pratica sportiva, ai fini del miglioramento della salute e del benessere psicofisico dei suoi cittadini, attua interventi volti al buon funzionamento, al miglioramento e alla messa in sicurezza delle strutture sportive e promuove la pratica sportiva, in ogni sua forma ed espressione;

o) pone al centro della sua azione amministrativa, il riconoscimento e la tutela della persona umana, senza distinzione di sesso, razza, credo religioso, condizioni sociali e economiche;

p) promuove lo sviluppo di un sistema sociale integrato locale, in grado non solo di farsi carico dei bisogni della collettività, ma anche di promuovere percorsi di emancipazione dei cittadini dai vari bisogni stessi;

q) riconosce la famiglia, **sia nell'accezione tradizionale che in quella derivante da unioni civili**, come cellula primaria della società e attua una politica d'interventi sociali a tutela della famiglia stessa, della maternità e dell'infanzia;

r) promuove azioni volte alla tutela e al pieno inserimento della vita civile della comunità di riferimento, dei soggetti diversamente abili e dei portatori di handicap;

s) considera l'anziano come una risorsa preziosa in termini di esperienza e di conoscenza per la vita della comunità di riferimento e attua iniziative volte all'assistenza e alla tutela della sua condizione;

t) favorisce la libertà, la pace e la ricerca della reciproca comprensione tra i popoli e fa propri i principi della tolleranza religiosa, della libertà di pensiero e di espressione e dello stato di diritto;

u) attua ogni iniziativa ritenuta utile, ai fini dell'aiuto alle persone economicamente disagiate, favorendo percorsi progettuali finalizzati alla loro piena inclusione sociale o quantomeno adatti ad alleviare le situazioni di povertà e di emarginazione;

v) promuove ogni strumento ritenuto utile nella lotta contro il disagio sociale ed alcune sue manifestazioni, quali l'uso di sostanze stupefacenti, l'abuso di sostanze alcoliche, la ludopatia e ogni forma di violenza, in particolar modo contro le donne e i bambini;

w) concorre a garantire il diritto alla salute dei cittadini, anche mediante ogni azione utile alla salvaguardia e al potenziamento dei presidi sanitari esistenti sul proprio territorio e alla tutela dei cosiddetti Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

x) attua ogni iniziativa utile, volta all'annullamento dei fattori di discriminazione esistenti tra uomo e donna e al superamento di tutte quelle situazioni che possano pregiudicare ai cittadini di sesso femminile, il pieno godimento dei diritti di cittadinanza;

y) riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario, stabiliti dalle disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente e tutela i diritti dei consumatori e degli utenti.

2. Il Comune, riconosce come parte fondamentale del patrimonio spirituale della collettività e dell'identità storica cittadina, il regime alimentare della cosiddetta Dieta Mediterranea.

Il Comune, nell'ambito delle sue prerogative, anche collaborando con la comunità scientifica e accademica, attua ogni iniziativa ritenuta utile ai fini della tutela del ruolo di Nicotera nelle vicende storiche e scientifiche legate alla Dieta Mediterranea stessa, sancite dal cosiddetto "Seven Countries Study" (Studio dei Sette Paesi) e dalla Legge regionale 7 novembre 2017, n. 40.

Il Comune, attua forme di cooperazione con enti locali, istituzioni scientifiche, enti di ricerca, associazioni, scuole, italiane o estere, ai fini della promozione della Dieta Mediterranea e dello sviluppo di iniziative congiunte a tutela dei suoi cibi e delle loro particolari caratteristiche nutrizionali e organolettiche, dello stile di vita ad essa connesso e dello studio, della ricerca medico-scientifica e della cura, di ogni forma di malattia del dismetabolismo alimentare.

3. Il Comune, promuove scambi culturali e gemellaggi con le realtà italiane ed estere, con le quali condivide

le vicende storiche e scientifiche legate allo sviluppo del concetto di Dieta Mediterranea.

ART. 3 - CRITERI E METODI DELL'AZIONE COMUNALE

1. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità assume il metodo e gli strumenti della programmazione, in coerenza con gli orientamenti comunitari, nazionali, regionali e provinciali.
2. Il Comune, assicura la partecipazione dei cittadini, dei corpi sociali intermedi, i portatori di interessi diffusi, delle categorie professionali e degli organismi di partecipazione popolare, alla formazione delle proprie scelte e della propria programmazione.
3. Il comune pone a fondamento della propria azione, criteri di collaborazione con soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento, agli enti locali, al fine di conseguire un armonico sistema delle autonomie locali, attuando altresì forme di collaborazione con l'amministrazione statale, centrale o periferica.
4. Il Comune, secondo i principi sanciti dalla Carta Europea delle autonomie locali, e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, promuove e partecipa a forme di collaborazione e raccordo con enti locali di altri stati e promuove scambi e gemellaggi con città estere.

ART. 4 - LO STATUTO COMUNALE.

1. L'autogoverno della Comunità si realizza con gli istituti e i poteri di cui al presente Statuto.
2. Lo Statuto, è la fonte primaria dell'ordinamento comunale e garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi e delle norme fissate dalla Legge.
3. Le funzioni degli organi elettivi comunali e dell'apparato burocratico e amministrativo comunale, sono esercitate in conformità dei principi, delle finalità e delle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della Legge.
4. Il Consiglio comunale, adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione legislativa e a quello della società, assicurando costante coerenza fra i suoi contenuti e le condizioni sociali, economiche e culturali della collettività nicoterese.

ART. 5 - FESTA DELLO STATUTO COMUNALE.

1. Il giorno di emanazione dello Statuto comunale, è proclamato festività civica.
2. Qualora il giorno, di cui al primo comma del presente articolo, non sia festivo, le celebrazioni si terranno nel primo giorno festivo successivo.
1. Ogni anno in tale ricorrenza, l'amministrazione comunale terrà ogni iniziativa ritenuta utile per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini, degli organismi di partecipazione popolare, delle associazioni e delle istituzioni rappresentativi della realtà locale.

ART. 6 - I REGOLAMENTI COMUNALI.

1. I regolamenti comunali costituiscono atti fondamentali del Comune a contenuto normativo.
2. La potestà regolamentare, è esercitata dal Comune, secondo i principi e le norme fissate dalla Legge e dallo Statuto comunale.
3. I regolamenti, sono approvati dal Consiglio Comunale e disciplinano le materie a esso rinviate dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO II - ELEMENTI COSTITUTIVI.

ART. 7 - TERRITORIO COMUNALE.

1. Il Comune di Nicotera comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il piano topografico, di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

ART. 8 - ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DEL COMUNE.

1. Il Comune, include nel proprio territorio, oltre all'omonimo nucleo urbano principale, anche le comunità, storicamente riconosciute, di Nicotera marina, Comerconi, Preitoni e Badia.
2. Il Comune, nell'ambito della propria programmazione, tiene in debito conto le diverse peculiarità geografiche, storiche, culturali, economiche e sociali dei diversi nuclei urbani.
3. Il Comune, nell'ambito delle sue attività, agisce in maniera tale da valorizzare e tutelare le diverse comunità, costiere e collinari, presenti sul proprio territorio, indirizzandone e promuovendone lo sviluppo, assecondando la naturale vocazione dei luoghi, agendo per ridurre gli squilibri sociali, economici e culturali esistenti e operando, nell'ottica di assicurare ai residenti di queste comunità, parità di accesso a tutti i servizi comunali.

ART. 9 - SEDE COMUNALE, STEMMA COMUNALE, GONFALONE, INNO.

1. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Nicotera centro, nello storico "Palazzo Convento".
2. Il Comune di Nicotera, già proclamato "Città Regia e Demaniale", già sede vescovile, ha titolo di fregiarsi del nome di Città, come da riconoscimento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2003

acquisito all'Ente al prot. 7962 del 1° settembre 2003.

3. Il Comune ha uno Stemma "d'oro, al castello azzurro torricellato in 3 pezzi, quello centrale più elevato, tutti merlati di 5 alla guelfa, con segni esterni del Comune, sormontato dalla corona murale", così come riconosciuto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1986 ed iscritto nel libro araldico degli Enti morali.
4. Il Comune ha un suo Gonfalone: "drappo di colore azzurro, caricato dall'arma sopra descritta e ricorrente, ornato di fregi d'argento".
5. Il Comune è dotato di bandiera con drappo tricolore ondeggiante riportante al centro di colore bianco lo stemma del Comune.
6. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, civili e religiose del proprio Gonfalone e della bandiera, su disposizione del Sindaco, nell'osservanza delle norme previste dalle leggi e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, nelle cerimonie e nelle particolari ricorrenze e il Consiglio comunale, può determinare l'uso del Gonfalone e della bandiera per altre cerimonie e ricorrenze locali.
7. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone comunale, per fini non istituzionali, sono consentiti previa autorizzazione della Giunta, ove sussista un pubblico interesse.
8. La denominazione del Comune può essere modificata con l'osservanza delle norme costituzionali.
9. Il Comune è dotato di un inno che s'ispira alle espressioni più elevate, fra le bellezze naturali paesaggistiche e d'interesse storico- architettonico e gli eccezionali avvenimenti che hanno segnato la storia della Città, nonché alle tradizioni popolari, culturali e religiose.

ART. 10 - ALBO D'ORO E CITTADINANZA ONORARIA.

1. Il Comune, istituisce un Albo d'oro, nel quale, annualmente, su proposta motivata del Sindaco e approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio comunale, siano iscritti cittadini, associazioni, enti ed istituzioni, che con la loro attività, abbiano dato lustro alla Città o alla società in generale.
2. Il Comune, su proposta motivata del Sindaco e approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio comunale, può concedere la cittadinanza onoraria a personalità, italiane o straniere, che abbiano acquisito meriti nei confronti della Città o della società in generale.

TITOLO II - GLI ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 11 - CONSIGLIO COMUNALE.

1. Il Consiglio comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente, eletto tra i Consiglieri, escluso il Sindaco.
3. Il Consiglio Comunale è altresì convocato su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale, anche se, in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, ricompresi nel territorio del Comune.
5. Il regolamento del Consiglio comunale, disciplina il funzionamento dello stesso, il rapporto con gli altri organi comunali e con gli organismi di partecipazione popolare, nonché le materie di competenza del Consiglio stesso.

ART. 12 - CONSIGLIO COMUNALE APERTO.

1. Il Presidente del Consiglio comunale, su iniziativa del Sindaco, sentita la Commissione dei presidenti dei gruppi consiliari, quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, può convocare l'adunanza del Consiglio comunale in forma "aperta".
2. Due volte l'anno, la convocazione del Consiglio comunale in forma "aperta" può essere anche indetta su espressa richiesta di un 1/5 dei consiglieri comunali.
3. La seduta del Consiglio comunale in forma "aperta" può svolgersi nella sua sede abituale o in altro luogo.
4. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e dei corpi intermedi della collettività nicoterese, interessate ai temi da discutere.
5. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio comunale, consente, anche interventi di cittadini presenti in aula, dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale stesso gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
6. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale, non possono comunque essere adottate deliberazioni o assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

ART. 13 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

1. Il Presidente del Consiglio, rappresenta il Consiglio Comunale, sovrintende alla programmazione dei lavori del Consiglio e alla formazione dell'ordine del giorno delle sue riunioni, assicura il collegamento politico istituzionale tra il Sindaco e i Gruppi consiliari, convoca e presiede la Commissione dei presidenti dei gruppi consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio comunale stesso ed è, altresì, garante dei diritti di tutti i Consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio, è eletto nella prima seduta utile dopo che lo Statuto sia vigente e in seguito, nella seduta d'insediamento del Consiglio comunale, subito dopo la convalida degli eletti, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso.
3. Nella terza votazione, si effettua il ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
4. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.
5. Al Presidente del Consiglio comunale, è dovuta un'indennità di funzione, i cui importi sono previsti in un apposito capitolo di bilancio relativo alle indennità degli amministratori.

ART. 14 - VICE PRESIDENTI.

1. Il Consiglio comunale elegge, nella prima seduta utile dopo che lo Statuto sia vigente e in seguito, nella seduta d'insediamento del Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, due Vice Presidenti, con unica votazione a voto limitato.
2. Sono eletti Vice Presidenti, i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.
3. In caso di parità, sono eletti Vice Presidenti, i due candidati più anziani di età.
4. I Vice Presidenti, con priorità al Vice Presidente anziano, sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza, impedimento e vacanza.
5. E' Vice Presidente anziano, il Vice Presidente che ha riportato il maggior numero di voti o a parità di voti, il più anziano di età.
6. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche dei Vice Presidenti, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano.

ART. 15 - UFFICIO DI PRESIDENZA.

1. Il Presidente e i Vice Presidenti, costituiscono l'Ufficio di Presidenza, nel quale sono esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.
2. Il Presidente e i Vice Presidenti, durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio ovvero fino allo scioglimento del Consiglio comunale che li ha eletti.
3. Il Presidente e i Vice-presidenti possono essere revocati, con mozione di sfiducia approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

ART. 16 - PROGRAMMAZIONE CONSILIARE.

1. Il programma dell'attività del Consiglio comunale, è periodicamente predisposto dalla Commissione dei Presidenti dei gruppi consiliari, formata dal Presidente del Consiglio comunale, dal Sindaco, dai Presidenti dei gruppi consiliari.
2. In caso di mancato accordo dispone il Presidente del Consiglio Comunale.
3. L'ordine dei lavori di ciascuna seduta, contenente l'elenco degli atti e le materie da trattare, è formulato dal Presidente del Consiglio comunale, sulla base delle indicazioni della Commissione dei Presidenti dei gruppi consiliari.
4. In caso di mancato accordo, dispone il Presidente del Consiglio comunale.

ART. 17 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE.

1. Il Consiglio comunale, si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio e degli altri organi istituzionali.
2. Il Presidente, predispone adeguate forme di pubblicità delle Convocazioni del Consiglio comunale e delle decisioni assunte.
3. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
4. Le votazioni avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
5. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali, ha facoltà di disciplinare particolari procedure per l'esame e l'approvazione di proposte di deliberazioni aventi specifiche ed individuate caratteristiche.

ART. 18 - MAGGIORANZE SPECIALI.

1. Sono approvati a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio comunale:
 - a) il presente Statuto e sue successive modifiche;
 - b) i regolamenti del consiglio comunale e per il referendum comunale.
 - c) la nomina del Mediatore Civico.
2. Qualora la maggioranza dei due terzi non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto o sue modifiche e i regolamenti sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, ai sensi del TUEL n. 267/2000.
3. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali, disciplina tra l'altro il funzionamento del consiglio comunale, il rapporto con gli altri organi comunali e con gli organismi di partecipazione popolare, nonché le materie e le funzioni connesse al funzionamento del Consiglio.
4. Gli altri atti e regolamenti comunali, non possono modificare i regolamenti di cui al 1° comma del presente articolo, se non con la stessa maggioranza da esso prevista.

ART. 19 - CONSIGLIERE COMUNALE.

1. Il Consigliere comunale, assume la carica con la proclamazione degli eletti o con la delibera di surroga.
2. Il Consigliere, nell'esercizio del potere d'iniziativa, può formulare interrogazioni, interpellanze, risoluzioni, mozioni e ordini del giorno, su tutte le attività del Comune e presentare proposte di deliberazione per le materie di competenza del Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
3. Il Consigliere comunale, che abbia un qualsiasi interesse personale diretto o indiretto alle proposte di deliberazione, deve astenersi dal partecipare al dibattito e alla votazione, in base alle leggi vigenti.
4. I Consiglieri comunali hanno diritto alla copia degli atti, dei provvedimenti e dei verbali degli organi del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi, delle istituzioni e delle società a prevalente capitale pubblico locale cui partecipa il Comune, e, nel rispetto del segreto d'ufficio, ove sussista, hanno diritto di accesso agli uffici di tali enti.
5. La richiesta di cui al precedente comma non può, in nessun caso, rappresentare intralcio al normale svolgimento delle attività degli uffici e il diritto al rilascio degli atti, sarà esercitato previa approvazione di apposito regolamento.
6. Nell'esercizio delle funzioni, il Consigliere, si avvale della collaborazione degli uffici comunali.
7. Al Consigliere comunale, è dovuta una indennità di presenza o di funzione. Il Regolamento del Consiglio comunale stabilisce le modalità e gli importi di detta indennità.
8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo e diventano irrevocabili.
9. Nell'ipotesi in cui sussistano condizioni per la decadenza di consiglieri, questa può essere pronunciata dal Consiglio comunale, anche su istanza di ciascun singolo elettore.

ART. 20 - GRUPPI CONSILIARI.

1. I Gruppi consiliari sono costituiti da più consiglieri comunali.
2. Si possono costituire gruppi consiliari anche formati da un unico Consigliere nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
3. Ciascun gruppo consiliare è rappresentato dal Presidente del gruppo.

ART. 21 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.

1. Il Consiglio comunale può istituire al suo interno, Commissioni permanenti, costituite da Consiglieri.
2. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni permanenti.
3. Le Commissioni consiliari permanenti, nelle materie di propria competenza, esercitano un ruolo d' iniziativa su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, anche mediante lo svolgimento dell'attività istruttoria ed esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza consiliare loro sottoposti, entro i termini stabiliti dal regolamento.
4. Le Commissioni, hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei dirigenti e dei funzionari del Comune, degli amministratori e dirigenti delle istituzioni, delle aziende, delle società a prevalente partecipazione di capitale pubblico locale e degli enti dipendenti, nonché dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione degli enti con partecipazione comunale.
5. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali, determina le procedure di lavoro delle Commissioni e prevede l'attribuzione a esse, di personale, sedi e mezzi adeguati, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Comune.

ART. 22 - COMMISSIONI SPECIALI.

1. Il Consiglio comunale, su proposta di risoluzione sottoscritta da un terzo dei Consiglieri comunali, può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la costituzione di commissioni di verifica e di controllo e d'indagine, formata da Consiglieri che rappresentino i Gruppi di maggioranza e minoranza consiliari, per accertare la regolarità e la correttezza delle attività amministrative comunali.
2. Il regolamento del Consiglio comunale, stabilisce le modalità di costituzione e la disciplina delle commissioni di verifica, di controllo e di indagine.
3. A tali Commissioni partecipano i componenti di ogni Gruppo consiliare i quali vengono da questi designati all'atto dell'istituzione della Commissione.
4. Tali Commissioni, sono presiedute da un componente di minoranza, eletto fra i suoi componenti, a maggioranza e nomina nel proprio seno un componente con funzioni di segretario.
5. Tali Commissioni, hanno ampi poteri e tutti gli atti devono essere messi a loro disposizione.
6. Tali Commissioni, mediante atto scritto, relazionano al Consiglio Comunale sul risultato delle indagini svolte, per le determinazioni da assumere.

TITOLO III - GLI ORGANI DEL COMUNE: GIUNTA E SINDACO

CAPO I - LA GIUNTA

ART. 23 - LA GIUNTA.

1. La Giunta è costituita dal Sindaco e da un numero di Assessori definito dalla Legge.
2. Possono essere nominati Assessori, tutti i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
3. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco, il quale può respingerle.
4. Della revoca e della sostituzione degli Assessori, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima riunione successiva.
5. La Giunta:
 - a) collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e degli indirizzi politico amministrativi stabiliti dal Consiglio comunale;
 - b) svolge attività di proposta nei confronti del Consiglio comunale;
 - c) compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco, al Consiglio comunale e ai dirigenti, ivi compresa l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio.
6. La Giunta, è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno e ne dirige l'attività.
7. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
8. Su decisione del Sindaco, la Giunta, può riunirsi anche in seduta pubblica.

CAPO II - IL SINDACO.

ART. 24 - IL SINDACO.

1. Il Sindaco esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali ed inoltre:
 - a) attua gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio comunale;
 - b) riferisce semestralmente al Consiglio comunale sullo stato di attuazione degli accordi di programma;
 - c) può attribuire la trattazione di affari e materie a singoli Assessori e delegare ad essi atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione;
 - d) può delegare la propria partecipazione in rappresentanza del Comune in assemblee di società e di altri enti partecipati;
 - e) nomina e revoca, con le specifiche procedure previste dalle leggi vigenti, il Segretario comunale;
 - f) può sospendere gli atti di competenza dei dirigenti qualora siano illegittimi o qualora ritenga che sono in contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi degli organi elettivi e comunque non corrispondenti agli interessi del Comune, e quindi disporre l'annullamento o revoca degli stessi. Adotta i provvedimenti inerenti il rapporto di lavoro dei dirigenti e dei collaboratori di uffici alle sue dirette dipendenze;
 - g) stipula i gemellaggi sulla base di deliberazioni consiliari;
 - h) riferisce al Consiglio Comunale sull'attività della Giunta più volte nel corso dell'anno.
 - i) coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli uffici e servizi pubblici per armonizzarli alle esigenze degli utenti.

ART. 25 - VICE SINDACO.

1. Il Sindaco, nomina fra gli Assessori un Vice Sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o d'impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni di Sindaco, vengono svolte dall'Assessore anziano.

ART. 26 - UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

1. Il Sindaco può nominare un proprio Staff, composto da non più di tre persone con compiti di collaborazione alla programmazione attiva istituzionale e di quella della Giunta Municipale.
2. I componenti dello Staff, devono essere di qualificata professionalità nelle materie richieste dal Sindaco, per gli scopi che si intendono raggiungere con la loro nomina;
3. La nomina dei componenti dello Staff può essere revocata in qualsiasi momento.
4. I costi relativi alla costituzione ed alle attività degli Uffici di Staff del Sindaco, prevedono adeguate risorse previste in apposito capitolo di bilancio.

ART. 27 - COMMISSIONI DI SUPPORTO DELLA GIUNTA.

1. Il Sindaco, può costituire delle Commissioni di Supporto all'attività della giunta comunale, con funzioni consultive e propositive.
2. Le Commissioni di Supporto, sono poste ciascuna sotto la guida e il coordinamento di un determinato assessore.
3. I componenti delle Commissioni di Supporto sono scelti e nominati dal Sindaco che li individua tra cittadini nicoteresi e non, in possesso, per studi fatti e/o competenze acquisite, delle capacità relative ai settori di loro attività e comunque, non percepiscono alcun tipo di compenso per la loro attività.
4. Il reclutamento, il funzionamento, la composizione e l'organizzazione delle Commissioni di Supporto, è disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DIRIGENZA, PERSONALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 28 - PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE.

1. L'organizzazione dell'Ente, è ispirata al principio della separazione tra i compiti di indirizzo e controllo e i compiti gestionali, questi ultimi attribuiti ai Dirigenti ed alle Posizioni Organizzative. Detti compiti gestionali sono esercitati nel rispetto delle Leggi, del presente Statuto e dei Regolamenti.
2. L'Ente, valorizza le risorse umane, intervenendo su tutto il personale con programmi di formazione tesi a elevarne il grado di professionalità e la capacità gestionale.
3. La struttura organizzativa, articolata in funzione dell'entità, della complessità e della qualità dei servizi, dovrà ispirarsi alla funzionalità ed economicità di gestione e ai principi di professionalità e responsabilità
4. La struttura, inoltre, risponderà a criteri di omogeneità funzionale e, al fine di favorire processi di ammodernamento e sperimentazione di servizi nuovi o innovativi, gli uffici possono essere coordinati per progetti e programmi.
5. Il Sindaco e la Giunta, si avvalgono di propri uffici speciali di supporto di cui all'art. 46.
6. Il Regolamento di organizzazione, previsto all'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, disciplinerà l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
7. Il dipendente persegue l'interesse pubblico nel rispetto della legge, mantenendo una posizione di indipendenza.
8. E' fatto espresso divieto, svolgere attività contrastanti con il corretto comportamento ai compiti d'ufficio al di fuori dell'orario di servizio.
9. I responsabili dei servizi titolati all'assunzione di atti gestionali e di rilevanza esterna sono obbligati ad astenersi dall'assumere atti in favore di parenti propri ed affini entro il IV° grado.

ART. 29 - PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA.

1. La dotazione organica dell'Ente comunale, consiste nel programma annuale contenente il numero complessivo delle unità di lavoro disponibile per lo svolgimento dei compiti attribuiti.
2. Il Comune, promuove e realizza iniziative dirette alla formazione ed all'aggiornamento professionale del proprio personale.

CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 30 - IL SEGRETARIO COMUNALE.

1. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo dei Segretari.
2. Il Segretario è nominato, con le modalità previste dalla apposita normativa, dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, per un periodo di durata corrispondente al suo mandato.
3. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei

confronti del Consiglio, del Sindaco e della Giunta in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco.

4. La revoca del Segretario comunale viene effettuata, secondo la normativa vigente in merito alla nomina e revoca dei segretari comunali, con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale.
5. Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

CAPO III DIRIGENZA.

ART. 31 - DIRIGENTI.

1. Ai Dirigenti sono attribuiti i compiti stabiliti dalla legge e quelli dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base ai criteri di funzionalità e di economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

ART. 32 - CONFERIMENTO RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE.

1. Gli incarichi di direzione degli uffici, sono assegnati dal Sindaco, sulla base di criteri di professionalità, attitudine ed esperienza, con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Tali incarichi hanno durata determinata, sono rinnovabili e revocabili in ogni tempo.
3. La copertura di posizione di direzione o di alta specializzazione può avvenire sulla base di un regolamento o di atto deliberativo che ne stabilisca criteri e modalità.

ART. 33 - INDIVIDUAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

1. Il Comune di Nicotera, può individuare posizioni organizzative, così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali.

TITOLO V ORDINAMENTO DEI SERVIZI.

CAPO I CARATTERISTICHE GENERALI.

ART. 34 - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

1. Il Comune, nell'ordinamento dei servizi pubblici locali, attua modalità di gestione che rispondono ad obiettivi di autonomia imprenditoriale, efficienza, efficacia, economicità e redditività.
2. La scelta degli amministratori e dei dirigenti si fonda sulla professionalità e sulla competenza degli stessi.
3. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi, nonché delle società previste dalla legge, stabiliscono modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.
4. Il Comune può prevedere forme di associazione di funzioni tra Comuni.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.

ART. 35 - GESTIONE DEI SERVIZI E CONTROLLO.

1. La Giunta presenta all'approvazione del Consiglio la proposta di indirizzi gestionali per ogni servizio pubblico.
2. Unitamente al conto consuntivo, la Giunta presenta al Consiglio, il quadro completo di tutti i servizi pubblici locali in cui sono indicate le forme gestionali adottate, i risultati economici ottenuti nell'esercizio precedente, le eventuali proposte di modifica delle forme gestionali.
3. Il Consiglio comunale, su iniziativa della Commissione consiliare di controllo o su proposta di un quinto dei Consiglieri, promuove, con specifica deliberazione, la verifica dei risultati economici, sociali e qualitativi di un singolo servizio pubblico locale.
4. Entro un tempo determinato non superiore a sei mesi, i risultati della verifica, sono sottoposti all'esame del Consiglio.

ART. 36 - SCELTA DELLE FORME GESTIONALI DEI SERVIZI PUBBLICI.

1. La costituzione di istituzioni e di aziende speciali, l'adesione a società per azioni e a responsabilità limitata ed a consorzi e l'unione o le fusioni di comuni, sono approvate dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La stessa maggioranza, è richiesta per la trasformazione della forma gestionale di un servizio pubblico locale, nonché per la sua dismissione.

ART. 37 - CARTA DEI SERVIZI PUBBLICI.

1. L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia.
2. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria Carta dei servizi.
3. La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce, le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della Carta dei servizi erogati dal Comune, direttamente o in regime di concessione.
4. Il Consiglio comunale, verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'applicazione delle Carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.
5. A tal fine, il Consiglio Comunale, stabilisce i criteri sulla base dei quali costruire e aggiornare annualmente gli standard.

CAPO III - LE MODALITÀ E L'ASSETTO DI GESTIONE.

ART. 38 - CONVENZIONI, UNIONE DEI COMUNI E FUSIONI.

1. Il Consiglio comunale, può deliberare apposite convenzioni con altri comuni e province, per lo svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. In attuazione del principio della cooperazione e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire assieme ad altri comuni, nelle forme e con le finalità previste dalla Legge, un'Unione di Comuni, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
4. Il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può procedere, nelle forme e modalità e con le finalità previste dalla Legge, ad una fusione con i comuni contermini.

ART. 39 - ISTITUZIONI, AZIENDE SPECIALI, CONSORZI, SOCIETÀ PER AZIONI E SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA.

1. Il Comune può istituire o partecipare a:
 - a) Istituzioni, intese come istituti di gestione di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale, dotate di autonomia giuridica;
 - b) Aziende speciali, intese come enti strumentali per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - c) Consorzi, per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali;
 - d) Società per azioni, con quote di capitale sociale, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, riservandosi i diritti e le prerogative necessarie a dare prevalenza al ruolo del soggetto pubblico;
 - e) Società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico o parteciparvi, qualora ciò si renda opportuno, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio;
2. Le modalità di costituzione, la composizione, il funzionamento, delle Istituzioni, delle Aziende speciali, dei Consorzi, delle Società per azioni e delle Società a responsabilità limitata istituite dal Comune o a cui il Comune stesso intende partecipare, sono disciplinati da un apposito regolamento.

ART. 40 - CONCESSIONE A TERZI.

1. I servizi pubblici possono essere gestiti con concessione a terzi, quando le ragioni tecniche o di opportunità sociale, approfonditamente motivate con analisi dello stato della gestione e concrete verifiche, e inoltre quando sono economicamente vantaggiose e rispondono a criteri di efficienza.
2. Le concessioni devono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario certificato.
3. Nella relativa convenzione sono disciplinate modalità di erogazione del servizio, procedure, rapporti di lavoro, controlli, direttive in materia tariffaria e loro vincolabilità da parte del Comune, facoltà di recesso e riscatto.

CAPO IV - NOMINE DEGLI AMMINISTRATORI.

ART. 41 - DESIGNAZIONE E REQUISITI.

1. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati approva, entro trenta giorni dal suo insediamento, gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società.
2. Tali indirizzi devono prevedere l'emanazione da parte del Sindaco, prima di procedere a ogni nomina, di

un avviso pubblico attraverso il quale dare pubblicità alle nomine o designazioni dei rappresentanti negli enti che intende effettuare.

3. Nell'avviso pubblico, sono resi noti, in particolare, i requisiti di studio e di professionalità e le cause di incompatibilità per l'accesso alle cariche.

TITOLO VI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - IL PROCEDIMENTO.

ART. 42 - PRINCIPI PROCEDURALI.

1. Il Comune di Nicotera informa l'attività amministrativa a criteri di legalità, trasparenza, pubblicità, partecipazione, collaborazione, semplificazione, economicità, determinando le procedure amministrative nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Con regolamento sul procedimento amministrativo, si disciplinano i criteri generali per la corretta organizzazione e conservazione dei documenti, lo sviluppo del procedimento, la comunicazione agli interessati, la definizione di termini, la pubblicità, i profili di responsabilità e quant'altro sia necessario a garantire omogeneità, imparzialità, trasparenza nell'azione amministrativa.
3. Con appositi regolamenti, verranno disciplinati i singoli procedimenti, individuati gli uffici competenti all'istruzione e alla definizione degli atti, garantendo i diritti di accesso e d'informazione.

ART. 43 - SVOLGIMENTO.

1. Il procedimento amministrativo, si sviluppa attraverso la comunicazione ai soggetti che per legge devono intervenire ed ai destinatari degli effetti del provvedimento finale, dell'inizio dello stesso, dell'ufficio e del responsabile, delle modalità per l'accesso agli atti.
2. Le esigenze di celerità che impediscono la comunicazione dell'inizio della fase procedimentale, devono essere adeguatamente motivate dal responsabile del procedimento che si assume la responsabilità della mancata comunicazione, evidenziando il fine pubblico che rischia di essere pregiudicato.

ART. 44 - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI.

1. Il Comune, assicura ai contribuenti il rispetto di quanto contenuto nella Legge 212/2000 "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti dei contribuenti" e garantisce che con appositi regolamenti dei tributi comunali verranno stabilite le modalità per assicurare al contribuente:
 - a) la conoscibilità degli atti attraverso la loro notifica;
 - b) il divieto del Comune di richiedere documentazione e informazioni che siano già in suo possesso o in possesso di altra Pubblica Amministrazione;
 - c) l'obbligo di inviare al contribuente una richiesta di chiarimenti prima di procedere alla liquidazione delle dichiarazioni;
 - d) l'introduzione della compensazione dell'appello, alla non applicazione delle sanzioni per violazioni formali e l'estensione ai principi della legge, a chiunque svolga attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali.

ART. 45 - RESPONSABILE.

1. Il responsabile del procedimento è determinato per ciascun atto di competenza comunale, in conformità alla legge, allo Statuto, ai regolamenti, alle disposizioni sul procedimento ed è comunque individuabile, sino alla designazione del funzionario preposto al procedimento, nel Dirigente responsabile del servizio o, in mancanza, direttamente nel responsabile del settore funzionale, sotto la cui competenza ricade l'istruzione procedimentale.
2. Il responsabile del procedimento, assolve gli obblighi da esso derivanti per il rispetto dei termini, garantendo la partecipazione dei soggetti interessati; l'inadempimento è soggetto alle forme di responsabilità previste dalle norme vigenti, salvo condizioni di particolare e giustificato motivo.

ART. 46 - PROCEDURE INTERNE.

1. Il regolamento sul procedimento, disciplina la procedura di esame e consegna delle comunicazioni in arrivo e partenza e tutte le fasi conseguenti.
2. L'esame delle domande e la trattazione degli affari sono svolti secondo l'ordine cronologico di presentazione, quando il procedimento sia attivato da soggetti privati.
3. Nei casi in cui s'imponga un ordine particolare nella trattazione degli affari o si richiedano procedure d'urgenza, si provvede ad esplicita disciplina stabilita dal responsabile del procedimento in base ai principi posti dal regolamento sul procedimento.
4. L'Amministrazione comunale, promuove iniziative specifiche per agevolare l'espletamento delle pratiche amministrative.

CAPO II - EFFICACIA, PUBBLICITÀ, ACCESSO AGLI ATTI.

ART. 47 - EFFICACIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

1. I regolamenti comunali, ai fini della loro maggiore conoscibilità, dopo l'esito positivo del controllo, sono soggetti a una seconda pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per venti giorni consecutivi.
2. Le ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti sono immediatamente esecutive e sono affisse per cinque giorni all'Albo Pretorio del Comune.
3. Il Sindaco può sospendere in ogni momento l'efficacia delle ordinanze proprie o delegate.
4. Le determinazioni dei Dirigenti, dotate di numerazione unica progressiva, sono immediatamente esecutive, pubblicate per cinque giorni all'Albo Pretorio del Comune e raccolte in un unico archivio cui è garantita la piena accessibilità.
5. Il Sindaco può sospendere o annullare le determinazioni dei dirigenti per ragioni di legittimità o di opportunità.

ART. 48 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELL'ATTIVITÀ COMUNALE.

1. L'Ente comunale ritiene che un'informazione tempestiva e completa dei propri cittadini, sia un'attività fondamentale dell'azione di governo dell'ente stesso.
2. Il Comune garantisce la maggiore possibile e tempestiva informazione, per il tramite dei propri uffici responsabili e mediante adeguati mezzi di pubblicazione e di diretta comunicazione, ai fini della partecipazione all'amministrazione e alla formazione di atti amministrativi incidenti su posizioni giuridiche soggettive e per assicurare la trasparenza nell'amministrazione comunale.
3. Costituisce comunque parte dell'informazione comunale, quella relativa ai particolari del singolo procedimento, alle modalità dell'espletamento dei servizi ed alla loro fruizione, ai termini entro i quali i singoli procedimenti saranno svolti, agli uffici responsabili in ordine ai medesimi, alle forme di partecipazione degli interessati agli stessi, al loro diritto di accesso agli atti del procedimento, alla consulenza ed assistenza nonché infine alla presentazione ed all'accettazione di ricorsi.
4. Il diritto d'informazione, include anche la trasmissione ai cittadini interessati delle informazioni in possesso del comune mediante la consulenza, a mezzo della messa a disposizione delle proprie strutture e servizi, ad enti, associazioni di volontariato ed agli organi di partecipazione popolare comunali.
5. Gli atti fondamentali del comune e, in modo particolare, i regolamenti, gli atti generali di pianificazione e di programmazione, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, i programmi generali dei lavori pubblici e la regolamentazione dei pubblici servizi, dovranno formare oggetto di un'informazione particolarmente vasta, dettagliata e fruibile.
6. Forme di specifica e particolareggiata informazione, sono attuate per assicurare la trasparenza degli atti relativi alla assunzione di personale, al rilascio di concessioni e contributi e dei contratti in generale.

ART. 49 - ACCESSO AGLI ATTI E PARTECIPAZIONI.

1. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, può accedere agli atti e ai documenti amministrativi del Comune, eccetto quelli coperti dal diritto di privacy o per effetto di una motivata e temporanea dichiarazione del Sindaco.
2. Le modalità generali di esercizio del diritto di accesso, sono stabilite dal regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi.
3. Le istituzioni, le aziende, i consorzi, gli enti a partecipazione comunale, le società a prevalente capitale pubblico locale, i concessionari di pubblici esercizi, rilasciano ai cittadini copia degli atti deliberati dai loro organi sulla base di specifica richiesta scritta presentata all'ufficio per le relazioni con il pubblico.
4. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, nonché gli organismi di partecipazione popolare e i portatori di interessi diffusi, possono presentare memorie, proposte, anche di modifica di atti in corso di definizione, ottenendo valutazione con risposta motivata, ove pertinente all'oggetto del procedimento.

ART. 50 - UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO.

1. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico, cura la raccolta e l'aggiornamento costante delle disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e ne garantisce la facile conoscenza a tutti gli interessati, assicura la pubblicizzazione dei servizi resi dall'Amministrazione comunale, in modo diretto o indiretto, la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti, della struttura pubblica.
2. L'ufficio, ha il compito di fornire chiarimenti sull'iter seguito da provvedimenti e pratiche amministrative, individuando e comunicando il nominativo del responsabile del procedimento e, quanto possa essere utile al cittadino per l'esercizio dei propri diritti.

TITOLO VII - FINANZA, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'.
CAPO I - DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA LOCALE E DEL BILANCIO.

ART. 51 - ORDINAMENTO.

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla Legge, che la coordina con la finanza statale e regionale.
2. La Legge, riconosce al Comune, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
3. La struttura del Bilancio è stabilita dalla legge.

ARTICOLO 52 - BILANCIO PARTECIPATO.

1. Il Comune, prevede la partecipazione della cittadinanza alla definizione del cosiddetto Bilancio partecipato, inteso, sia come strumento innovativo di stimolo e di partecipazione della collettività alla vita amministrativa della comunità di riferimento, che come una peculiare modalità di costruzione del bilancio di previsione dell'ente mediante il coinvolgimento attivo dei cittadini.
2. Il Comune, riconosce che il Bilancio partecipato, rappresenta un'occasione d'interscambio reciproco tra l'ente e la cittadinanza considerato che, mediante tale strumento, si attribuisce ai cittadini e ai corpi sociali, la possibilità di incidere sulle scelte istituzionali e si rafforza l'intento dell'amministrazione comunale, di comunicare e realizzare in modo trasparente le scelte di governo del territorio.
3. Un apposito regolamento comunale, disciplinerà le fasi e i procedimenti mediante i quali, il Comune, i cittadini, gli organismi di partecipazione popolare e i corpi sociali potranno realizzare il Bilancio partecipato ed i progetti ad esso collegati.

TITOLO VIII - LA PARTECIPAZIONE.

CAPO I - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO.

ART 53 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE E VOLONTARIATO

1. Il Comune favorisce e valorizza le libere associazioni senza scopi di lucro che operano in ogni sfera socialmente significativa e si adopera per migliorare la loro azione:
 - a) garantendo l'informazione sulle materie di specifico interesse;
 - b) concedendo l'uso di strutture comunali;
 - c) assegnando contributi economici;
 - d) prevedendo forme e modalità di consultazione.
2. Il Comune, favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato alla vita collettiva cittadina, privilegia le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità e crescita civile, promuove la formazione e l'aggiornamento dei volontari, incentiva la nascita di nuove occasioni di associazionismo e di volontariato.
3. Il Comune di Nicotera, ritenendo importante per la qualificazione dei propri servizi, anche l'apporto delle associazioni, ne favorisce la partecipazione in forma volontaria, attraverso le norme contenute in un apposito Regolamento.
4. Le attività prestate dalle associazioni, hanno l'obiettivo di integrare e migliorare la qualità dei servizi forniti dal Comune e non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune stesso.

ART. 54 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Le associazioni operanti sul territorio, sono iscritte, su richiesta, in un Albo suddiviso per settori omogenei di finalità e periodicamente aggiornato.
2. Un apposito regolamento stabilisce i requisiti e la procedura per l'iscrizione all'albo, le modalità di consultazione delle associazioni, i rapporti con gli organi istituzionali del comune, i criteri e le procedure di assegnazione di contributi economici e mezzi strumentali, di sedi e spazi pubblici.
3. E' pubblicato sul sito internet del Comune, con cadenza annuale, l'elenco delle libere forme associative che hanno ottenuto agevolazioni o hanno usufruito di beni del Comunali, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.

CAPO II - GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE.

ART. 55 - STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE.

1. Il Comune di Nicotera attiva i seguenti strumenti di partecipazione popolare:
 - a) Istanze;
 - b) Proposte e Petizioni;
 - c) Consultazioni;
 - d) Udienze conoscitive;

- e) Istruttoria pubblica;
- f) Assemblea civica;
- g) Referendum consultivo.

ART. 56 - ISTANZA.

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta, formulata da soggetti singoli o associati, rivolta al Consiglio comunale, alla Giunta, ai dirigenti per sollecitare audizioni, presentare memorie sul contenuto di atti amministrativi o normativi da adottare od in corso di adozione da parte degli organi competenti, al fine di evidenziare esigenze di interesse comune.
2. All'istanza viene data risposta motivata entro 30 giorni dalla presentazione.

ART. 57 - PROPOSTE E PETIZIONI.

1. Centocinquanta **cittadini** e i consigli direttivi dei Consigli di quartiere o di Comunità, e gli organi direttivi degli altri organismi civici o di partecipazione popolare possono, con atto scritto e sottoscritto, esporre problemi e chiedere al Sindaco l'adozione di provvedimenti, ovvero presentare al Sindaco od al Consiglio Comunale proposte di delibere consiliari.
2. Le petizioni e le proposte devono indicare tre sottoscrittori che possono essere uditi dal Sindaco o dagli organi collegiali competenti.
3. Il regolamento del Consiglio Comunale, stabilisce le modalità di sottoscrizione ed i criteri di esame delle petizioni e delle proposte prevedendo comunque, entro 45 giorni dalla presentazione, una risposta motivata in cui si dà atto degli atti consequenziali assunti ovvero dell'impossibilità a provvedere.

ART. 58 - CONSULTAZIONI.

1. Il Comune, favorisce il più ampio coinvolgimento della comunità alle scelte amministrative e promuove forme di consultazione popolare per avere una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà sociale, economica, civile, anche utilizzando strumenti statistici.
2. Le Consultazioni, possono consistere in sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi e possono essere delimitate a zone specifiche della città, o particolari fasce della popolazione.
3. Il Consiglio Comunale, delibera sulle iniziative di consultazione, predisponendo quindi, specifici atti di disciplina.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale, promuove la discussione in Consiglio sui risultati della Consultazione o sui dati acquisiti entro due mesi dalla loro comunicazione.

ART. 59 - UDIENZE CONOSCITIVE.

1. Le Udienze conoscitive, sono forme di consultazione delle organizzazioni economiche, sindacali, sociali, culturali e di ogni altra natura, oltre alle libere forme associative e alle Consulte, ai Forum e agli altri organismi civici e di partecipazione popolare, attivate, su iniziativa del Sindaco, con la finalità di acquisire apporti collaborativi di elevata competenza e di realizzare il migliore contemperamento degli interessi contrapposti attraverso il contributo di valutazioni, opinioni e pareri delle organizzazioni stesse.

ART. 60 - ISTRUTTORIA PUBBLICA.

1. Al fine di promuovere nuove forme di partecipazione e di consultazione dei cittadini per la migliore tutela degli interessi collettivi, il Comune di Nicotera può indire istruttorie pubbliche, nei casi e con le modalità specificate in un apposito regolamento.
2. Per Istruttoria pubblica, si intende il pubblico dibattito, indetto dal consiglio comunale, su tematiche rilevanti e di carattere generale, che precede la discussione conclusiva del consiglio comunale, della quale costituisce base conoscitiva;
3. L'Istruttoria pubblica, può essere attivata esclusivamente per problematiche di carattere amministrativo inerenti alla comunità locale, che rivestano un profilo generale e una speciale importanza in analogia con quanto stabilito per l'ammissibilità del referendum consultivo comunale.

ART. 61 - ASSEMBLEA CIVICA

1. Una volta l'anno, il consiglio comunale cittadino, convoca, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione, un'assemblea civica, aperta a tutta la popolazione, pubblicizzata in maniera adeguata dall'amministrazione comunale, nella quale il Sindaco, dopo aver illustrato la relazione generale sullo stato della città, ascolta e prende nota di eventuali proposte e suggerimenti avanzati dai cittadini, impegnandosi a portare, con tempi certi, all'esame del consiglio comunale, quelle ritenute dall'assemblea stessa, mediante votazione, meritevoli di approfondimento.

2. Un apposito regolamento comunale disciplina le fasi di convocazione, svolgimento e funzionamento dell'Assemblea Civica.

ART. 62 - REFERENDUM CONSULTIVO.

1. Il Referendum consultivo, è indetto dal Sindaco su iniziativa popolare, quale consultazione inerente le scelte dell'Amministrazione, in relazione ad indirizzi e decisioni, che riguardano la vita della città ed il suo sviluppo.
2. Può essere sottoposta a referendum consultivo, la richiesta di revoca, conferma o modifica di singoli provvedimenti già assunti.
3. La proposta di Referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.
4. Il risultato del Referendum consultivo, è discusso dal Consiglio comunale, entro trenta giorni dall'ufficiale comunicazione dell'esito, quando vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi.
5. Il Referendum consultivo è proposto da almeno 1.000 (mille) soggetti residenti maggiorenni anche se non forniti di cittadinanza italiana, con sottoscrizione nell'arco di tre mesi, o indetto dal Consiglio Comunale per iniziativa propria approvata a maggioranza dei Consiglieri eletti.
6. L'ammissibilità dei quesiti da sottoporre a Referendum consultivo è stabilita da un collegio di tre esperti nominati dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti all'inizio del mandato amministrativo. Il giudizio degli esperti deve essere espresso prima dell'inizio della raccolta delle firme.
7. Hanno diritto a partecipare al Referendum consultivo i residenti maggiorenni.
8. Il regolamento sul Referendum consultivo disciplina le procedure per lo svolgimento della consultazione.

ART. 63 - LIMITI E MATERIE DEL REFERENDUM.

1. Nel corso dell'anno, può essere indetta un'unica giornata di votazione per lo svolgimento di Referendum consultivi.
2. Il regolamento sul referendum disciplina le priorità e i criteri di scelta nel caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile ogni anno da esso stabilito.
3. I Referendum consultivi non possono essere indetti su materie di non esclusiva competenza locale e su questioni attinenti:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - b) il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
 - c) lo Statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
 - d) il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe;
 - e) il Piano Regolatore Generale (PRG), il Piano strutturale comunale (PSC) e i relativi piani attuativi;
 - f) oggetti già sottoposti a referendum consultivo negli ultimi cinque anni.
4. Per i Referendum consultivi che comportano risvolti economici, ai fini dell'ammissibilità, occorre indicare il relativo finanziamento.

CAPO III - GLI ORGANISMI CIVICI.

ART. 64 - ORGANISMI CIVICI.

1. Il Comune di Nicotera attiva i seguenti organismi civici:
 - a) Forum Civico delle Associazioni;
 - b) Osservatorio Comunale sull'Ambiente;
 - c) Osservatorio Comunale per la Legalità e la Sicurezza;
 - d) Corpo comunale di Protezione Civile;
 - e) Corpo comunale degli Assistenti Civici;
 - f) Mediatore civico.
2. Gli obiettivi, i compiti, la composizione e il funzionamento degli organismi civici, sono stabilite da appositi regolamenti.

ART. 65 - FORUM CIVICO DELLE ASSOCIAZIONI.

1. Il Forum Civico delle Associazioni è un organismo composto da associazioni operanti sul territorio cittadino, regolarmente registrate, e costituite nel rispetto della Legge 383/2000 e della Legge 266/91 e successive integrazioni e modificazioni, e che risultano impegnate, senza fini di lucro, in attività formative ed educative, culturali, sociali e assistenziali, di volontariato, religiose e sportive.
2. Scopi fondamentali del Forum Civico delle Associazioni sono quelli di:
 - a) attuare sul territorio cittadino, nei settori d'interesse delle associazioni a questo aderenti, una seria e incisiva

azione progettuale a favore del territorio stesso e della sua popolazione, attraverso la ricerca e lo sviluppo tra le associazioni che vi aderiscono, di forme e momenti comuni di collaborazione, programmazione progettuale e mutuo sostegno, pur nel pieno rispetto della loro autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale e di iniziativa.

b) essere sentito dall'Amministrazione comunale, in forma non vincolante, nelle materie ricadenti nella sua sfera di interesse e in particolare modo a quelle attinenti alle politiche sociali, culturali, ambientali, educative e formative, dello sport e del tempo libero e su tutte le altre questioni di interesse collettivo, che l'Amministrazione stessa, vorrà sottoporre alla sua attenzione.

ART. 66 - OSSERVATORIO COMUNALE SULL'AMBIENTE.

1. E' costituito, quale organo consultivo e propositivo del Comune di Nicotera, un Osservatorio comunale per il controllo, il monitoraggio e la lotta a ogni forma di inquinamento del territorio comunale e per la salvaguardia dell'ecosistema, denominato Osservatorio Comunale sull'Ambiente.
2. L'Osservatorio Comunale sull'Ambiente, agendo nel quadro della cultura del partenariato istituzionale e sociale, ha come finalità quelle di favorire l'affermarsi dei principi di pieno rispetto e tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema e della salvaguardia della salute dei cittadini.
3. **Un apposito regolamento comunale ne disciplinerà l'organizzazione e il funzionamento.**

ART. 67 - OSSERVATORIO COMUNALE LEGALITA' E SICUREZZA.

1. E' costituito l'Osservatorio Comunale per la Legalità e la Sicurezza, quale organo consultivo e propositivo del Comune di Nicotera.
2. L'Osservatorio ha come finalità proprie, attraverso lo sviluppo di una cultura del partenariato istituzionale e sociale, quelle di favorire l'affermarsi dei principi di legalità e di giustizia sociale, dei diritti e dei doveri di cittadinanza così che mai nessuno, o ente pubblico, o associazione, o singolo cittadino, sia lasciato solo nelle lotte per la legalità democratica e contro le mafie.
3. **Un apposito regolamento comunale ne disciplinerà l'organizzazione e il funzionamento.**

ART. 68 - CORPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.

1. E' costituito il Corpo Comunale di Protezione Civile che ha come obiettivi specifici tutte le attività connesse all'esercizio delle funzioni di protezione civile.
2. Il Corpo Comunale di protezione Civile, opera nella previsione, prevenzione, approfondimento e analisi dei possibili eventi, sia naturali che antropici, a cui può essere soggetto il territorio comunale e opera per il loro superamento, tramite la pianificazione di interventi mirati.
3. Possono aderire al Corpo Comunale di Protezione Civile del Comune di Nicotera, tutti i cittadini maggiorenni di ambo i sessi, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, in attività di protezione civile.
4. Il Corpo Comunale di Protezione Civile presta la propria opera a favore di qualsiasi comunità, nell'ambito del principio di solidarietà.
5. L'attività di volontariato del Corpo Comunale di Protezione Civile, non può comunque supplire a carenze la cui risoluzione sia di competenza delle pubbliche istituzioni.

ART. 69 - CORPO COMUNALE DEGLI ASSISTENTI CIVICI.

1. E' costituito il Corpo Comunale degli Assistenti civici.
2. Al Corpo Comunale degli Assistenti civici possono aderire i cittadini maggiorenni di ambo i sessi, opportunamente selezionati, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali.
3. Il Corpo Comunale degli Assistenti civici, ha sede presso il Comando della polizia Municipale.
4. Il Corpo Comunale degli Assistenti civici, opera in conformità alle direttive del Sindaco, o di un suo delegato e del Responsabile.
5. **Un apposito regolamento comunale ne disciplinerà l'organizzazione e il funzionamento.**

ART. 70 - MEDIATORE CIVICO.

1. E' istituito il Mediatore Civico del Comune di Nicotera.
2. Il Mediatore civico, in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ed in piena libertà ed indipendenza, provvede alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi diffusi.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Mediatore Civico, svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
4. Colui che ricopre l'incarico di Mediatore civico, non percepisce alcun compenso.
5. Non appartengono alla competenza del Mediatore civico, le azioni e le controversie promosse o insorte:
a) per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego con l'amministrazione comunale;

- b) da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con l'amministrazione comunale siano regolati da contratti o convenzioni.
6. Il Mediatore civico, è eletto dal Consiglio comunale, a maggioranza dei 2/3 dei componenti, fra i cittadini che sono in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale e di un diploma di laurea.
7. **Un apposito regolamento comunale ne disciplinerà l'organizzazione e il funzionamento.**

CAPO IV- GLI ORGANISMI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE.

ART. 71 - ORGANISMI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE.

1. Il Comune può attivare i seguenti organismi di partecipazione popolare:
 - a) Consigli di Comunità;
 - b) Consigli di Quartiere;
 - c) Consulta Comunale del Commercio;
 - d) Consiglio Comunale dei Ragazzi;
 - e) Consulta Comunale Giovanile;
 - f) Consiglieri Studenteschi Aggiunti;
 - g) Consulta Comunale degli Stranieri;
 - h) Consulta Comunale dell'Emigrazione.
2. Gli obiettivi, i compiti, la composizione, e le modalità di nomina e di funzionamento degli organismi di partecipazione popolare, sono disciplinate da un apposito regolamento comunale

ART. 72 - CONSIGLI DI COMUNITÀ'.

1. Il Comune di Nicotera, agisce nella consapevolezza che la Città di Nicotera, nella sua unità, è arricchita dalle peculiarità dei diversi nuclei urbani storici che la compongono, istituendo dei Consigli di Comunità, intesi come strumento di rappresentanza della popolazione che vi abita.
2. Sono istituiti i Consigli di Comunità, in ciascuno dei nuclei urbani storici del Comune: Nicotera marina, Comerconi, Preitoni e Badia.

ART. 73 - CONSIGLI DI QUARTIERE.

1. I Consigli di Quartieri, rappresentano un'espressione della volontà democratica del Comune ed esercitano funzioni di promozione avendo come fine la costruzione di un rapporto tra le esigenze della popolazione, la gestione della città e la crescita della partecipazione.
2. I Consigli di Quartiere, sono organi di partecipazione diretta dei cittadini con un proprio ruolo propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Amministrazione Comunale.
3. I Consigli di Quartiere, si basano sull'attività gratuita resa dai cittadini residenti nel proprio quartiere di residenza e operano nel rispetto dei principi espressi dal Testo Unico degli Enti Locali, dallo Statuto comunale e dal proprio regolamento d'istituzione.

ART. 74 - CONSULTA COMUNALE DEL COMMERCIO.

1. La Consulta Comunale del Commercio, raggruppa gli esercenti di attività commerciali, i pubblici esercizi, gli artigiani e tutti coloro che esercitano un'attività di servizi e/o professionale, sul territorio di Nicotera.
2. Possono essere componenti della Consulta Comunale del Commercio, le persone fisiche, le società e gli enti collettivi di qualsiasi natura e specie sia pubblici che privati che esercitano un'attività commerciale, di pubblico esercizio, artigianale, di servizi allocate sul territorio di Nicotera.

ART. 75 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI.

1. Il Comune di Nicotera, facendo proprio il progetto dell'UNICEF, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie: Politica ambientale, Sport, Tempo libero, Giochi, Rapporti con le associazioni, Cultura e spettacolo, Pubblica istruzione, Assistenza ai giovani e agli anziani, Rapporti con l'Unicef.

ART. 76 - CONSULTA COMUNALE GIOVANILE.

1. La Consulta Comunale Giovanile è un organo di rappresentanza della popolazione giovanile cittadina di età compresa tra i 14 e i 30 anni di età.
2. La Consulta comunale giovanile:
 - a) Ha compiti consultivi e propositivi;
 - b) Si esprime riguardo ai temi della partecipazione e della socializzazione;
 - c) Si esprime riguardo ai temi della mediazione e del disagio giovanile.

ART. 77 - CONSIGLIERI STUDENTESCHI AGGIUNTI.

1. I Consiglieri Studenteschi Aggiunti, sono i rappresentanti degli studenti degli istituti d'istruzione superiore presenti sul territorio comunale che possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale cittadino.
2. I Consiglieri Studenteschi Aggiunti, hanno il diritto di essere invitati a tutte le sedute del Consiglio comunale cittadino e di intervenire nel merito di tutte le questioni discusse nel Consiglio comunale stesso, nel rispetto del Regolamento di funzionamento di tale organo.
3. I Consiglieri Studenteschi Aggiunti, non possono far parte di alcun gruppo o commissione consiliare, non hanno diritto di voto e d'iniziativa e pertanto non possono presentare proposte di deliberazioni, emendamenti, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze o documenti e memorandum, non hanno diritto alla corresponsione di rimborsi e/o di gettoni di presenza e la loro presenza o assenza non si rileva ai fini del calcolo del numero legale per la validità delle sedute del Consiglio comunale.
4. Ai Consiglieri Studenteschi Aggiunti, non competono altri diritti e prerogative, per il loro status, oltre a quelli tassativamente previsti dal presente articolo.

ART. 78 - CONSULTA COMUNALE DEGLI STRANIERI.

1. La Consulta Comunale degli Stranieri è un organismo che opera per comprendere il fenomeno dell'immigrazione e nel contempo, in attuazione di una politica volta a rinsaldare i rapporti tra i migranti regolari e la terra di origine e favorire l'integrazione, avviare significative relazioni istituzionali legate a comuni tematiche di particolare interesse storico, sociale e culturale, promuovendo inoltre, forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei migranti stessi e delle loro famiglie.

ART. 79 - CONSULTA COMUNALE DELL'EMIGRAZIONE.

1. La Consulta Comunale dell'Emigrazione è un organismo che opera per arginare il fenomeno dell'emigrazione e nel contempo, in attuazione di una politica volta a rinsaldare i rapporti tra gli emigrati e la loro terra di origine, avviare significative relazioni istituzionali legate a comuni tematiche di particolare interesse storico, sociale e culturale, promuovendo inoltre, forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela degli emigrati e delle loro famiglie.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 80 - NORME IN VIGORE E ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. I Regolamenti richiamati dal presente Statuto, integrano l'efficacia costitutiva dello stesso.
2. Entro e non oltre il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto stesso, si provvederà alla predisposizione e alla stesura delle misure organizzative e dei provvedimenti per l'attuazione degli istituti richiamati dal presente Statuto.
3. I principi statutari che rinviano per la disciplina di dettaglio, a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.
4. Per quanto compatibili con le disposizioni statutarie, continuano a rimanere in vigore, le disposizioni regolamentari precedenti. Le norme dei Regolamenti comunali in contrasto con il presente Statuto sono da considerarsi prive di ogni effetto.
5. Lo Statuto comunale, entra in vigore dopo l'espletamento di tutte le procedure previste dall'art. 6 del D.Lgs 267/2000 e con la sua entrata in vigore è abrogato lo Statuto approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 05-04-2004.